CAMERA DEI DEPUTATI N. 725-A

RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE **ROSELLI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 luglio 1949 *(Stampato n. 431)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(PACCIARDI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1949

Autorizzazione di una prima spesa di lire 1.000.000.000 occorrente per l'applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate

Presentata alla Presidenza il 20 ottobre 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli articoli militari della Parte IV della Sezione III del Trattato di pace riguardanti la Marina italiana danno rilievo alla clausola della consegna delle navi ed all'imposizione che esse siano consegnate in piena efficienza.

L'accordo Cunningham-de Courten di Taranto (23 settembre 1943) e la lealtà, la disciplina, lo spirito di sacrificio della Marina non riuscirono a frangere l'accordo di Teheran del dicembre 1943 nel quale in linea di principio, gli Alleati decisero la spartizione della nostra flotta.

Gli Stati Uniti d'America, per primi e spontaneamente, rinunciarono alla loro parte appena ci fu comunicato il protocollo di cui in seguito è cenno.

Il Regno Unito rinunciò del pari seguendo l'esempio degli Stati Uniti ed aderendo alle richieste del nostro Governo, a condizione di ricevere ventimila tonnellate di rottami siderurgici.

La Francia rinunciò ad una notevole parte della sua quota e, con un particolare accordo con l'Italia (14 luglio 1948), rinunciò pure alla rimessa in efficienza delle rimanenti navi da consegnare.

La Russia, la Jugoslavia, la Grecia non rinunciarono alla quota loro assegnata.

La Francia, la Jugoslavia, la Grecia, aderendo comprensivamente alla tesi italiana, riconobbero, in appositi accordi, che le navi italiane cedute non erano da considerarsi bottino di guerra, ma consegnate a titolo di riparazione delle perdite causate alle loro marine da parte della Marina italiana.

Da notare che le imposizioni del trattato si estendono pure al naviglio ausiliario che, per il passato, non fu mai oggetto di limitazioni nei trattati navali.

La bandiera del valore marinaro che sventola sulle navi rimaste alla Marina militare saluta le altre navi che conobbero l'eroismo italiano e quelle fra esse che portano all'estero il pregio della tecnica e del lavoro italiano.

Ecco il durissimo articolo 57 del Trattato, che riteniamo opportuno inquadrare nell'insieme delle disposizioni riguardanti la Marina italiana, del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947.

SEZIONE III. — RESTRIZIONI IMPOSTE ALLA MARINA ITALIANA.

ARTICOLO 56.

1. – La flotta italiana attuale sarà ridotta alle unità enumerate nell'Allegato XII-*A*.

2. – Unità supplementari, non enumerate nell'Allegato XII e utilizzate soltanto per il fine esclusivo della rimozione delle mine, potranno continuare ad essere utilizzate fino alla fine del periodo della rimozione delle mine, nel modo che verrà fissato dalla Commissione Centrale Internazionale per la rimozione delle mine dalle acque europee.

3. – Entro due mesi dalla fine di detto periodo, quelle unità che siano state prestate alla Marina italiana da altre Potenze, saranno restituite a tali Potenze e tutte le altre unità supplementari saranno disarmate e trasformate per usi civili.

ARTICOLO 57.

1. – L'Italia disporrà come segue delle unità della Marina italiana enumerate nell'Allegato XII-*B*:

a) Dette unità dovranno essere messe a disposizione dei Governi dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

b) Le navi da guerra che devono essere trasferite in conformità dell'alinea *a*) di cui sopra, dovranno essere interamente equipaggiate, in condizioni di poter operare con armamento completo, pezzi di ricambio di bordo e tutta la documentazione tecnica necessaria.

c) Il trasferimento delle navi da guerra sopra indicate sarà effettuato entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Tuttavia, nel caso di unità che non possano essere riparate entro tre mesi, il termine per il trasferimento potrà essere prorogato dai Quattro Governi.

d) Una riserva di pezzi di ricambio e d'armamento di scorta per le unità sopra indicate dovrà essere fornita, per quanto possibile, insieme con le unità stesse.

Il saldo dei pezzi di ricambio di riserva e delle scorte d'armamento dovrà essere fornito nella misura ed alle date che saranno fissate dai Quattro Governi, ma comunque entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato.

2. – Le modalità pel trasferimento di cui sopra saranno stabilite da una Commissione delle Quattro Potenze, che sarà istituita con protocollo a parte.

3. – In caso di perdita od avaria, dovuta a qualsiasi causa, di qualunque delle unità enumerate nell'Allegato XII-*B* e destinate ad esser trasferite, che non possa essere riparata entro la data fissata per il trasferimento, l'Italia s'impegna a sostituire detta o dette unità con tonnellaggio equivalente, tratto dalle unità di cui all'Allegato XII-*A*. Detta o dette unità in sostituzione dovranno essere scelte dagli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia.

ARTICOLO 58.

1. – L'Italia dovrà prendere le seguenti misure, per quanto riguarda i sommergibili e le navi da guerra in disarmo. I termini di tempo sotto indicati dovranno intendersi decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato:

a) Il naviglio da guerra di superficie, galleggiante, non compreso nella lista di cui all'Allegato XII, compreso il naviglio in costruzione ma galleggiante, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.

b) Il naviglio da guerra in costruzione, non ancora varato, dovrà essere distrutto o demolito per trarne rottame entro nove mesi.

c) I sommergibili galleggianti, non compresi nella lista di cui all'Allegato XII-*B* dovranno essere affondati in mare aperto, ad una profondità di oltre 100 braccia entro tre mesi.

d) Il naviglio da guerra affondato nei porti italiani e nei canali d'entrata di detti porti, che ostacoli la navigazione normale, dovrà essere, entro due anni, o distrutto sul posto o recuperato e successivamente distrutto o demolito per trarne rottame.

e) Il naviglio da guerra affondato in acque italiane poco profonde e che non ostacoli la navigazione normale, dovrà entro un anno, esser messo in condizioni di non poter essere recuperato.

f) Il naviglio da guerra, che si trovi in condizioni di essere riconvertito, e non rientri nella definizione di materiale bellico e non sia compreso nella lista di cui all'Allegato XII, potrà essere riconvertito per usi civili, oppure dovrà essere demolito entro due anni.

2. – L'Italia s'impegna, prima di procedere all'affondamento o alla distruzione del naviglio da guerra e dei sommergibili, ai sensi del paragrafo precedente, a recuperare il materiale ed i pezzi di ricambio che potessero servire a completare le riserve di bordo e le scorte di pezzi di ricambio e di materiale, che dovranno essere forniti, in base all'articolo 57, paragrafo 1, per tutte le navi comprese nella lista di cui all'Allegato XII-*B*.

3. – L'Italia potrà inoltre, sotto il controllo degli Ambasciatori a Roma dell'Unione Sovietica, del Regno Unito, degli Stati Uniti d'America e della Francia, provvedere al recupero di quel materiale e pezzi di ricambio di carattere non bellico, che siano facilmente utilizzabili nell'economia italiana, per usi civili.

ARTICOLO 59.

1. – Nessuna nave da battaglia potrà essere costruita, acquistata o sostituita dall'Italia.

2. – Nessuna nave portaerei, nessun sottomarino o altro naviglio sommergibile, nessuna moto-silurante o tipo specializzato di naviglio d'assalto potrà essere costruito, acquistato, utilizzato o sperimentato dall'Italia.

3. – La stazza totale media del naviglio da guerra, escluse le navi da battaglia, della Marina italiana, comprese le navi in costruzione, dopo la data del loro varo, non potrà superare 67.500 tonnellate.

4. – Ogni sostituzione di naviglio da guerra da parte dell'Italia dovrà essere effettuata entro i limiti del tonnellaggio di cui al paragrafo 3. La sostituzione del naviglio ausiliario non sarà sottoposta ad alcuna restrizione.

5. – L'Italia s'impegna a non acquistare od impostare in cantiere navi da guerra prima del 1° gennaio 1950, salvo che sia necessario sostituire un'unità, che non sia una nave da battaglia, accidentalmente perduta. In tal caso il tonnellaggio della nuova unità non dovrà superare di più del dieci percento il tonnellaggio dell'unità perduta.

6. – I termini usati nel presente articolo sono definiti, ai fini del presente Trattato, nell'Allegato XIII-*A*.

ARTICOLO 60.

1. – Gli effettivi totali della Marina italiana, non compreso il personale dell'aviazione per la marina, non potranno superare i 25 mila uomini, fra ufficiali e marinai.

2. – Durante il periodo del dragaggio delle mine, che sarà fissato dalla Commissione Internazionale Centrale per la rimozione delle mine dalle acque europee, l'Italia sarà autorizzata a impiegare a questo scopo un numero supplementare di ufficiali e di marinai che non dovrà superare 2500.

3. – Il personale della Marina in servizio permanente, che risulterà in eccedenza agli effettivi autorizzati dal paragrafo 1, sarà gradualmente ridotto come segue, considerandosi i limiti di tempo come decorrenti dall'entrata in vigore del presente Trattato:

a) a 30.000 entro sei mesi;

b) a 25.000 entro nove mesi.

Due mesi dopo la conclusione delle operazioni di dragaggio delle mine da parte della Marina italiana, il personale in sopranumero, autorizzato dal paragrafo 2 dovrà essere smobilitato o assorbito negli effettivi sopra indicati.

4. – All'infuori degli effettivi autorizzati ai sensi dei paragrafi 1 e 2 e del personale dell'aviazione per la marina autorizzato ai sensi dell'articolo 65, nessun altro personale potrà ricevere qualsiasi forma di istruzione navale, secondo la definizione datane nell'Allegato XIII-*B*.

ALLEGATO XII.

(*Vedi articolo 56*).

I nomi delle navi elencate nel presente allegato sono quelli usati dalla marina italiana alla data del 1° giugno 1946

A) ELENCO DELLE NAVI CHE L'ITALIA POTRÀ CONSERVARE:

Principali unità da guerra.

Navi da battaglia:

Andrea Doria
Caio Duilio

Incrociatori:

Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi
Giuseppe Garibaldi
Raimondo Montecuccoli
Luigi Cadorna

Cacciatorpediniere:

Carabiniere
Granatiere
Grecale
Nicoloso da Recco

Torpediniere:

Giuseppe Cesare Abba
Aretusa
Calliope
Giacinto Carini
Cassiopea
Clio
Nicola Fabrizi
Ernesto Giovannini
Libra
Monzambano
Antonio Mosto
Orione
Orsa
Rosalino Pilo
Sagittario
Sirio

Corvette:

Ape
Baionetta
Chimera
Cormorano
Danaide
Driade
Fenice
Flora
Folaga
Gabbiano
Gru
Ibis
Minerva
Pellicano
Pomona
Scimitarra
Sfinge
Sibilla
Urania

Si aggiunga una corvetta da recuperare, completare o costruire.

Minori unità da guerra.

Dragamine:

R. D. N°. 20, 32, 34, 38, 40, 41, 102, 103, 104, 105, 113, 114, 129, 131, 132, 133, 134, 148, 149, assieme a 16 unità del tipo YMS fornite dagli Stati Uniti di America.

Vedette:

VAS N°. 201, 204, 211, 218, 222, 224, 233, 235.

Naviglio ausiliario.

Navi-cisterna petroliere:

Nettuno
Lete

Navi-cisterna da acqua:

Arno
Frigido
Mincio
Ofanto
Oristano
Pescara
Po
Sesia
Simeto
Stura
Tronto
Vipaccio

Rimorchiatori (grandi):

Abbazia
Asinara
Atlante
Capraia
Chioggia
Emilio
Gagliardo
Gorgona
Licosa
Lilibeo
Linosa
Mestre
Piombino
Porto Empedocle
Porto Fossone
Porto Pisano
Porto Rose
Porto Recanati
San Pietro
San Vito
Ventimiglia

Rimorchiatori (piccoli):

Argentario
Astico
Cordevole
Generale Pozzi
Irene
Passero
Porto Rosso
Porto Vecchio
San Bartolomeo
San Benedetto
Tagliamento
N 1
N 4
N 5
N 9
N 22
N 26
N 27
N 32
N 47
N 52
N 53
N 78
N 96
N 104
RLN 1
RLN 3
RLN 9
RLN 10

Nave scuola:

Amerigo Vespucci

Navi-trasporto:

Amalia Messina
Montegrappa
Tarantola

Nave-appoggio:

Giuseppe Miraglia

Nave-officina:

Antonio Pacinotti (navi-appoggio sommergibili, da transformare in nave-officina).

Navi-idrografiche:

Azio (nave posa-mine da trasformare in nave idrografica).
Cherso

Battello per il servizio dei fari:

Buffoluto

Nave posa-cavi:

Rampino

B) ELENCO DELLE NAVI CHE L'ITALIA DOVRÀ METTERE A DISPOSIZIONE DELL'UNIONE SOVIETICA, DEL REGNO UNITO, DEGLI STATI UNITI D'AMERICA E DELLA FRANCIA:

Principali unità da guerra.

Navi da battaglia:

Giulio Cesare
Italia
Vittorio Veneto

Incrociatori:

Emanuele Filiberto Duca d'Aosta
Pompeo Magno
Attilio Regolo
Eugenio di Savoia
Scipione Africano

Esploratore:

Eritrea

Cacciatorpediniere:

Artigliere
Fuciliere
Legionario
Mitragliere
Alfredo Oriani
Augusto Riboty
Velite

Torpediniere:

Aliseo
Animoso
Ardimentoso
Ariete
Fortunale
Indomito

Sommergibili:

Alagi
Atropo
Dandolo
Giada
Marea
Nichelio
Platino
Vortice

Piccole unità da guerra.

Motosiluranti:

M.S. N° 11, 24, 31, 35, 52, 53, 54, 55, 61, 65, 72, 73, 74, 75;
MAS N° 433, 434, 510, 514, 516, 519, 520, 521, 523, 538, 540, 543, 545, 547, 562;
M.E. N° 38, 40, 41.

Dragamine:

RD N° 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29;

Cannoniera:

Illyria

Vedette:

VAS N° 237, 240, 241, 245, 246, 248.

Unità da sbarco:

MZ N° 713, 717, 722, 726, 728, 729, 737, 744, 758, 776, 778, 780, 781, 784, 800, 831.

Naviglio ausiliario.

Petroliere:

Prometeo
Stige
Tarvisio
Urano

Navi-cisterna:

Anapo
Aterno
Basento
Bisagna
Dalmazia
Idria
Isarco
Istria
Liri
Metauro
Polcevera
Sprugola
Timavo
Tirso

Rimorchiatori (grandi):

Arsachena
Basiluzzo
Capo d'Istria
Carbonara
Cefalú
Ercole
Gaeta
Lampedusa
Lipari
Liscanera
Marechiaro
Mesco
Molara
Nereo
Porto Adriano
Porto Conte
Porto Quieto
Porto Torres
Porto Tricase
Procida
Promontore
Rapallo
Salvore
San Angelo
San Antioco
San Remo
Talamone
Taormina
Teulada
Tifeo
Vado
Vigoroso

Rimorchiatori (piccoli):

Generale Valfre
Licata
Noli
Volosca
N 2
N 3
N 23
N 24
N 28
N 35
N 36
N 37
N 80
N 94

Nave-appoggio:

Anteo

Nave-scuola:

Cristoforo Colombo

Nave-posamine ausiliaria:

Fasana

Navi-trasporto:

Giuseppe Messina
Montecucco
Panigaglia

Il protocollo di cui si tratta nel paragrafo 2 dell'articolo 57 è qui riprodotto integralmente nel testo francese. Riportiamo pure la tabella della ripartizione punitiva annessa al protocollo. (Le navi segnate da un asterisco hanno formato oggetto di rinuncia).

Alla Francia, come contropartita alla rinuncia della completa rimessa in efficienza delle navi da consegnare, il Governo italiano apre un credito di due miliardi di lire per ordinazioni a ditte italiane dei materiali necessari alla suddetta rimessa in efficienza. Di questa somma il presente disegno di legge comprende una prima assegnazione di 400 milioni.

Le navi da consegnare sono state quasi tutte trasferite alle potenze assegnatarie. Tali navi hanno avuto tutte bisogno più o meno di alcuni lavori per esser poste in condizione di trasferirsi coi loro mezzi al porto di consegna. Per tali lavori e per il trasferimento con equipaggi civili sono stati spesi centinaia di milioni.

In base poi all'articolo 2 (*b*) del protocollo le navi da guerra cui le Potenze hanno rinunciato sono state demolite o sono in corso di demolizione: quindi spese relative.

Per l'insieme di queste spese il presente disegno di legge chiede una prima assegnazione di 600 milioni. Altri stanziamenti necessari saranno chiesti successivamente: un miliardo e seicento milioni per la marina francese, circa un miliardo e mezzo per i lavori all'incrociatore Eugenio di Savoia e per gli ultimi trasferimenti.

Ecco il protocollo e la tabella:

PROTOCOLE

TRAITANT DE LA CRÉATION D'UNE COMMISSION NAVALE DES QUATRE PUISSANCES, DE LA RÉPARTITION DES UNITÉS EN ÉXCÉDENT DE LA FLOTTE ITALIENNE ET DE LA RESTITUTION PER L'UNION SOVIÉTIQUE DES BÂTIMENTS QU'ELLE AVAIT LOUÉS.

Premiere partie

Attendu que le Traité de Paix avec l'Italie prévoit que toutes les unités en excédent de la flotte italienne, énumérées dans l'Annexe XII B du dit traité sont mises à la disposition des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de l'Union Soviétique;

Attendu que il est nécessaire de prévoir des dispositions pour la répartition définitive de ces unités en excédent entre certaines Puissances alliées ou associées;

Les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et de l'Union Soviétique sont convenus des dispositions suivantes:

1. — Les unités en excédent de la flotte italienne, dont la liste arrêtée à la date du 1er janvier 1947 figure à l'Annexe XII B du traité de paix avec l'Italie, sont réparties comme indiqué à l'Annexe de ce Protocole. Aucune modification à la liste des bâtiments figurant à l'Annexs XII B ne sera tolérée, quelle que soit la date des avaries survennues à ces batiments ou de la parte d'un de ces derniers, le gouvernement italien étant tenu responsable de la sécurité et de l'entretien de telles unités en excédent jusqu'au jour où leur transfert aura été effectué.

2. — Des leur transfert par le gouvernement italien, les bâtiments en question appartiendront en toute propriété aux Etats auxquels ils auront été attribués, sous réserve des exception suivantes:

a) Les gouvernements de la France et de l'Union Soviétique notent que les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni se sont engagés à satisfaire, au moins en partie, et en prenant sur le tonnage dont ils disposent, les demandes en bâtiments italiens formulées par certaines autres puissances; de plus, que le gouvernement des Etats-Unis n'acceptera que la garde temporaire des bâtiments italiens qu'il aura pu choisir pour être transférés à d'autres puissances, et que lorsque le gouvernement des Etats-Unis aura transmis la charge à l'une de ces puissances, le titre de propriété passera du gouvernement italien à cette puissance.

b) Aucun des gouvernements intéressés ne pourra être obligé à accepter l'un quelconque des bâtiments qui lui sont attribués en application de ce Protocole, si ce gouvernement estime qu'un tel bâtiment ne répond pas à ses besoins, mais dans ce cas le Quatre Puissances devront s'assurer qu'un tel bâtiment, exception faite pour les bâtiments auxiliaires, sera détruit ou coulé par le gouvernement italien, dans les neuf mois qui suivront l'entrée en vigueur du traité.

3. — Il sera créé une Commission qui portera le nom de Commission Navale des Quatre Puissances qui se réunira pour la première fois immédiatement après la signature du traité de paix avec l'Italie et du protocole.

Cette Commission sera chargée de prendre toutes les mesures de détail nécessaires en vue d'effectuer le transfert aux puissances bénéficiaires des unités en excédent de la flotte italienne ainsi que de leurs pièces de rechange et de leur materiel destinés à l'emploi des armes conformément aux clauses navales dudit traité.

4. — Sur invitation du gouvernement français, la Commission se réunira à Paris où elle fonctionnera sous l'autorité du Conseil des ministres des Affaires étrangères, et effectuera tout le travail préliminaire qu'il

sera possible d'accomplir avant l'entrée en vigueur du traité.

5. — Dès l'entrée en vigueur du traité, la Commission s'installera à Rome où elle fonctionnera sous l'autorité des Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique, de France, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique.

6. — Tous les ordres et instructions de la Commission seront établis au nom des quatre ambassadeurs et seront comuniqués par ces derniers au gouvernement italien pour exécution.

7. — La Commission aura le droit de recourir aux services des représentants de Grèce, de Yougoslavie et d'Albanie lorsque seront discutées des questions intéressant ces Etats et pourra faire appel à des représentants italiens quand elle le jugera nécessaire puor l'accomplissement de sa tâche.

8. — L'annexe à ce protocole sera publiée à une date ultérieure.

Deuxieme partie.

Attendu que par entente entre les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique certains bâtiments de la Marine royale britannique et de la Marine des Etats-Unis furent en 1944 prêtés au gouvernement de l'Union Soviétique;

Attendu que il est nécessaire de prévoir leur restitution aux gouvernements du Royaume-Uni et des Etats-Unis;

Les gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique sont convenus des dispositions suivantes:

9. — Les répresentants à la Commission des trois gouvernements mentionnés ci-dessus devront coordonner les dispositions à prendre en vue de la restitution aux gouvernements des Etats-Unis et du Royaume-Uni des bâtiments prêtés à l'Union Soviétique et dont la liste est donnée au paragraphe 10. La restitution des bâtiments dans les ports des Etats-Unis et du Royaume-Uni devra être effectué autant que possible en même temps que le transfer à l'Union Soviétique des bâtiments en excédent de la flotte italienne qui lui sont attribués.

10. — *Liste des bâtiments prêtés par le Royaume-Uni:*

	noms englais	noms russes provisoires
Cuirassé	*Royal Sovereign*	*Archangelisk*
Torpilleurs ..	*St. Albans*	*Dostoiny*
	Brighton	*Zharkg*
	Richmond	*Zhyvusky*
	Chelsea	*Derzky*
	Leamington	*Zhguchy*
	Roxburgh	*Doblesiny*
	Georgetown	*Zhostky*
Sous-marins..	*Ubrokent*	*B. 2*
	Unison	*B. 3*
	Ursula	*B. 4*

Bâtiments prêtés par les Etats-Unis d'Amerique

	noms américain	noms russes provisoires
Croiseurs	*Milwaukee*	*Murmansk*

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont signé le présent protocole, qui entrera en vigueur immédiatement, les textes anglais, français et russe faisant également foi.

Fait à Paris, le 10 février 1947.

Pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amërique:

Pour le gouvernement de la France:

Pour le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord:

Pour le gouvernement de l'Union Soviëtique:

RIPARTIZIONE DELLE NAVI DA CONSEGNARE

RIPARTIZIONE DELLE

TIPO	U. R. S. S.	GRAN BRETAGNA (completa rinuncia)	STATI UNITI (completa rinuncia)
Navi di linea	*Giulio Cesare*	*Vittorio Veneto*	*Italia*
Incrociatori	*Duca D'Aosta*	—	—
Avvisi	—	—	—
Cacciatorpediniere	*Artigliere* *Fuciliere* *Augusto Riboty*	—	—
Torpediniere	*Animoso* *Ardimentoso* *Fortunale*	—	—
Sommergibili	*Marea* *Nichelio*	*Alagi* *Atropo*	*Dandolo* *Platino*
Cannoniere	—	—	—
Motosiluranti	*MS. n. 52, 53, 61, 65, 75* *MAS. n. 516, 519, 520, 521* *ME. n. 40*	*MS. n. 72, 73, 74* *MAS. n. 433, 434, 510. 514* *ME. n. 41*	*MS. n. 11, 24, 31* *MAS. n. 523, 538, 547, 562* *ME. n. 38*
Dragamine	—	—	—
Vedette	*VAS. n. 245, 246, 248*	—	—
Unità da sbarco	*MZ. n. 778, 780, 781*	*MZ. n. 784, 800, 831*	*MZ n. 744, 758, 776.*
Petroliere	*Stige*	—	*Prometeo*
Navi cisterna	*Basento* *Istria* *Liri* *Polcevera*	*Metauro* *Timavo*	*Dalmazia* *Idria*
Navi appoggio	—	*Anteo*	—
Navi-scuola	*Cristoforo Colombo*	—	—
Posamine ausiliarie	—	*Fasana*	—
Trasporti	*Montecucco*	*Giuseppe Messina*	—
Rimorchiatori (grandi)	*Capo D'Istria* *Lampedusa* *Porto Adriano* *Rapallo* *San Angelo* *Talamone* *Tifeo* *Vigoroso*	*Carbonara* *Liscanera* *Mesco* *Procida* *Salvore* *San Antioco*	*Arsachena* *Cefalù* *Gaeta* *Marechiaro* *Porto Torres* *Teulada*
Rimorchiatori (piccoli)	*n. 35, n. 37, n. 80, n. 94*	*n. 2, n. 3, n. 24*	*Generale Valfre* *Noli* *Volosca*

ALLEGATO

NAVI DA CONSEGNARE

FRANCIA	GRECIA	JUGOSLAVIA	ALBANIA
—	—	—	—
Attilio Regolo *Pompeo Magno** *Scipione Africano*	*Eugenio Di Savoia*	—	—
Eritrea	—	—	—
Legionario *Mitragliere* *Alfredo Oriani* *Velite*	—	—	—
—	—	*Aliseo* *Ariete* *Indomito*	—
*Giada** *Vortice**	—	—	—
—	—	—	*Illyria*
MS. n. 35, 54, 55** *MAS. n. 540,* 543, 545**	—	—	—
—	—	*RD. n. 6, 16, 21, 25, 27, 28, 29*	—
VAS. n. 237, 240,* 241**	—	—	—
MZ. n. 722, 726,* 728,* 729,* 737**	—	*MZ. n. 713, 717**	—
Tarvisio *Urano**	—	—	—
Anapo *Bisagno* *Sprugola** *Tirso*	*Aterno*	*Isarco*	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
*Panigaglia**	—	—	—
Ercole *Lipari** *Nereo* *Porto Quieto* *Porto Tricase* *Promontore* *Taormina* *Vado*	—	*Basiluzzo* *Molara* *Porto Conte* *San Remo*	—
*Licata** *n. 23,* n. 28,* n. 36**	—	—	—

Non si può non valutare adeguatamente il risultato positivo dell'opera svolta per tale problema, in difficilissime condizioni, dal Ministero degli affari esteri e dall'Ufficio trattati della Marina militare.

Per l'aspetto formale del disegno di legge notiamo che, nell'articolo 1, sarebbe stato meglio ricordare la legge del 2 agosto 1947, n. 811 (*Leg.* 1947 secondo, pagina 1269)

« Autorizzazione al Governo della Repubblica a ratificare il Trattato di pace fra le Potenze alleate e associate e l'Italia ».

Nell'articolo 2 si tratta di una variazione in aumento dello stato di previsione dell'entrata di cui alla tabella *A* della legge 1 aprile 1949, n. 140 (*Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1949 n. 89) corrispondente al capitolo n. 87: Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc., pari a lire 5.400.000.000.

Il Consiglio superiore della marina ha espresso il suo parere favorevole al provvedimento.

Nell'atto di presentare all'approvazione il presente disegno di legge, è doveroso ricordare le nostre gloriose navi.

I marinai d'Italia, combattenti di una flotta che meritava compensi e non sanzioni, perché aveva servito con gloria la causa della libertà, soffocarono ogni legittimo accorato sentimento nella più disciplinata obbedienza agli ordini del Governo, avendo sempre come guida e conforto il bene della Patria. E la consegna delle navi nei porti di Tolone, Spalato, Odessa, conformemente agli impegni assunti dal Governo, avvenne nell'ordine più perfetto e nella forma più dignitosa, destando l'ammirazione delle Potenze assegnatarie.

Salutiamo reverenti e commossi queste nostre navi che hanno servito il Paese fino al sacrificio estremo e immensamente più grave dell'inabissarsi durante il combattimento: il sacrificio di ammainare la bandiera – per sempre.

Salutiamo la corazzata *Giulio Cesare* e ricordiamo con quanta fierezza rientrò dalla battaglia di Punta Stilo, col suo dolente carico di morti e di feriti; salutiamo l'incrociatore *Duca D'Aosta*, anch'esso combattente di quel giorno glorioso e compagno d'armi degli Alleati in Mediterraneo, durante il periodo della cobelligeranza, come lo *Scipione Africano;* salutiamo l'*Attilio Regolo* che tanti marinai della corazzata *Roma* aveva salvato dal naufragio il giorno dopo l'armistizio; salutiamo l'Avviso *Eritrea* che, dopo la caduta di *Massaua*, due volte forzò i blocchi di Aden e di Singapore e riuscì a raggiungere incolume l'Italia.

Salutiamo i cacciatorpediniere e le torpediniere. Erano tra i pochi superstiti delle numerose siluranti che, durante tutta la guerra, si sono instancabilmente prodigate e impavidamente immolate per scorta di forze navali e di convogli, per agguati in mare, per pose di mine, sia prima che dopo l'armistizio, sempre presenti in ogni episodio grande o piccolo in cui ci fosse da tenere alto l'onore della bandiera.

Pieghiamo il capo reverenti di fronte ai sommergibili, provati in missioni rischiose di ogni genere, dalle quali spesso era vano sperare il ritorno, e di fronte alle motosiluranti, maestre di ogni audacia e di ogni ardimento.

E salutiamo i mezzi minori e le unità ausiliarie che non conoscevano limiti alle loro attività e al loro sacrificio per assistere le Forze navali.

Il dolore, per quanto alto e solenne, sarà sempre inferiore ed inadeguato alla grandezza dell'onore e della gloria della nostra Marina militare. Il meditato silenzio e la memoria dei Caduti ne siano il più dignitoso commento.

ROSELLI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Per i lavori, le forniture e le prestazioni da eseguirsi in applicazione dell'articolo 57 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, e ratificato con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, nonché in applicazione dell'articolo 2 (*b*) del Protocollo delle Quattro Potenze, firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, è autorizzata una prima spesa di lire 600 milioni da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

È altresì autorizzata una prima spesa di lire 400 milioni da devolversi in accreditamento in conto bancario al rappresentante della Marina francese in Roma, in esecuzione dell'Accordo intervenuto in data 14 luglio 1948 tra il Governo italiano e quello francese per l'applicazione del citato articolo 57. Detta spesa di lire 400 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

ART. 2.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, — 4° comma — della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1949, n. 140, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di alcuni Ministeri ed al bilancio dei Monopoli di Stato per l'esercizio 1948-49 (3° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.